

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2033-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 maggio 1962
(V. Stampato n. 2977)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro delle Finanze**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 maggio 1962*

Comunicata alla Presidenza il 20 luglio 1962

Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960

ONOREVOLI SENATORI. — La complessa materia della reciproca assistenza giudiziaria tra l'Italia e la Jugoslavia, nei suoi tre aspetti fondamentali: penale, civile e amministrativo venne, com'è noto, regolata dalla Convenzione del 6 aprile 1922, richiamata in vigore dopo la guerra. La Convenzione che è ora al nostro esame, sottoscritta a Roma il 3 dicembre 1960, ha proceduto ad un rinnovamento di tale materia, limitatamente al campo dei rapporti civili ed amministrativi, per i quali l'esigenza di una rielaborazione sulla base di nuovi accordi era più sentita. Per il campo dei rapporti penali, invece, resta in vigore la Convenzione del 1922.

La presente Convenzione — articolata in sei titoli organicamente disposti — affronta e risolve, in uno spirito di fattiva collaborazione, tutte le possibili questioni che possono presentarsi sul terreno pratico.

Si afferma innanzitutto, al titolo primo, la parità di trattamento riconosciuta ai cittadini di ciascuna delle due Parti per quanto riguarda la protezione legale, l'accesso ai tribunali, il gratuito patrocinio e l'esenzione da ogni cauzione.

Vengono, quindi (titolo II), dettate norme per la trasmissione dei documenti di carattere giudiziale e stragiudiziale. Tali documenti potranno essere reciprocamente trasmessi tramite le autorità competenti dei due Paesi (Ministero di grazia e giustizia italiano e Segretariati di Stato alla giustizia della Slovenia, Croazia, Serbia, Montenegro, Macedonia e Bosnia-Erzegovina), ma, in caso d'urgenza, lo scambio potrà avvenire direttamente tra le stesse autorità giudiziarie dei due Paesi. In ogni caso, lo scambio di documenti non potrà comportare pagamento di tasse o rimborso di spese.

Il titolo III tratta della esecuzione delle commissioni rogatorie. Questa dovrà avvenire secondo la legge dello Stato cui la richiesta è rivolta, il quale, però, potrà rifiutare l'esecuzione medesima quando da ciò potesse derivare pregiudizio ai suoi diritti sovrani, alla sua sicurezza, al suo ordine

pubblico. Anche in questa materia è stabilito che, in caso d'urgenza, le due autorità giudiziarie potranno corrispondere direttamente e che l'esecuzione delle commissioni rogatorie non comporterà pagamento di tasse o rimborso di spese.

Il titolo IV tratta della reciproca spedizione di atti dello stato civile e di legalizzazione e pone una interessante norma, consistente nella esenzione di tale attività da ogni onere per tasse e spese non solo nel caso che la richiesta sia fatta per un interesse amministrativo, ma anche quando avvenga in favore di un cittadino indigente.

L'importanza e l'utilità di tale disposizione sono facilmente intuibili, ove si considerino gli oneri notevoli cui vanno incontro coloro che debbono servirsi di atti da richiedersi all'estero.

Ripetendo una disposizione contenuta nella Convenzione del 1922, si stabilisce, al titolo V, la gratuità della esecuzione in uno Stato delle sentenze di condanna alle spese di giustizia emesse nell'altro.

Infine, per le eventuali controversie che dovessero nascere dall'interpretazione o dall'esecuzione della Convenzione, e ove una soluzione delle controversie medesime non sia stata raggiunta attraverso le normali vie diplomatiche, le parti si obbligano ad adire la Corte dell'Aja. Disposizione, questa, contenuta nell'ultimo titolo, la cui portata e il cui significato non possono certo sfuggire, ove si consideri che la Jugoslavia non riconosce la giurisdizione obbligatoria della Corte dell'Aja. Anche questo è un esempio del senso di collaborazione che ha improntato la Convenzione.

La 3^a Commissione del Senato, in considerazione che le norme contenute nella Convenzione rispondono a principi generali accolti nell'ordinamento giuridico italiano, appaiono di indubbio interesse per la collettività nazionale e giovano ai buoni rapporti tra i due Stati interessati e tra i loro cittadini, propone l'approvazione della legge di ratifica e di esecuzione.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra l'Italia e la Jugoslavia per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione medesima.